

## Glossario di terminologia giuridica

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale	
<b>Materia matrimoniale</b>	divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
<b>Responsabilità genitoriale</b>	attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale
<b>Autorità giurisdizionale</b>	tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento
<b>Giudice</b>	il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento
<b>Stato membro</b>	tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca
<b>Decisione</b>	una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza
<b>Stato membro d'origine</b>	lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire
<b>Stato membro dell'esecuzione</b>	lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione
<b>Responsabilità genitoriale</b>	i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita
<b>Titolare della responsabilità genitoriale</b>	qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore
<b>Diritto di affidamento</b>	i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza
<b>Diritto di visita</b>	il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo

<b>Trasferimento illecito o mancato ritorno del minore</b>	<p>il trasferimento o il mancato rientro di un minore:</p> <p>(a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e</p> <p>(b) e il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.</p>
--	--

**Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari**

<b>Obbligazioni alimentari</b>	obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità
<b>Decisione</b>	la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s'intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo
<b>Transazione giudiziaria</b>	la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento
<b>Atto pubblico</b>	<p>(a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e</li> <li>(ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o</li> </ul> <p>(b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata</p>

<b>Stato membro d'origine</b>	lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l'atto pubblico
<b>Stato membro dell'esecuzione</b>	lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico
<b>Stato membro richiedente</b>	lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII
<b>Stato membro richiesto</b>	lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII
<b>Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007</b>	la parte contraente della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell'Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione
<b>Autorità giurisdizionale d'origine</b>	l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire
<b>Creditore</b>	qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti
<b>Debitore</b>	qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti
<b>Autorità giurisdizionale</b>	<p>include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite</p> <p>(i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria e</p> <p>(ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.</p> <p>Tali autorità amministrative figurano nell'allegato X. Quest'ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'autorità amministrativa interessata</p>
<b>Domicile</b>	Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, tale concetto sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare. Ai fini dell'articolo 6 si considera che le parti aventi il loro «domicile» in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «domicile» comune in detto Stato membro.

**Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale**

<b>Ambito di applicazione</b>	il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale
<b>Stato membro partecipante</b>	uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in virtù della decisione 2010/405/UE o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE
<b>Autorità giurisdizionale</b>	tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento.

**Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e**

**Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**

<b>Regime patrimoniale tra coniugi</b>	l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento
<b>Convenzione matrimoniale</b>	qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale
<b>Atto pubblico</b>	qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:  (i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e  (ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine
<b>Unione registrata</b>	il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione
<b>Effetti patrimoniali di un'unione registrata</b>	l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento

**Convenzione tra  
partner**

qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata.

**Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

<b>Trasferimento o mancato rientro illecito del minore</b>	<p>a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e</p> <p>b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze</p>
<b>Diritto di affidamento</b>	<p>i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza</p>
<b>Diritto di visita</b>	<p>il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.</p>

**Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori**

<b>Responsabilità genitoriale</b>	<p>la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore</p>
<b>Misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore</b>	<p>a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega;</p> <p>b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;</p> <p>c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;</p> <p>d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;</p> <p>e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;</p> <p>f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;</p> <p>g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore</p>

<p><b>Trasferimento o mancato rientro illecito del minore</b></p>	<p>a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e</p> <p>b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.</p>
---	---

<p><b>Convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari</b></p>	
<p><b>Creditore</b></p>	<p>qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti</p>
<p><b>Debitore</b></p>	<p>qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti</p>
<p><b>Assistenza legale</b></p>	<p>assistenza necessaria per consentire agli istanti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande siano trattate in modo completo ed efficace nello Stato richiesto. Tale assistenza può comprendere, ove necessario, la consulenza legale, l'assistenza per adire un'autorità, la rappresentanza in giudizio e l'esonero dalle spese processuali</p>
<p><b>Accordo scritto</b></p>	<p>accordo registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione</p>
<p><b>Accordo sugli alimenti</b></p>	<p>accordo scritto relativo al pagamento degli alimenti: i) formalmente redatto o registrato come atto pubblico da un'autorità competente; oppure ii) autenticato o registrato da un'autorità competente, ovvero concluso o depositato presso la medesima, che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un'autorità competente</p>
<p><b>Persona vulnerabile</b></p>	<p>persona che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di provvedere a se stessa.</p>